DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 9 luglio 2021, n. 61

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 nell'area delimitata Monopoli.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0*"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 ~~recante~~ di adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell'Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell'Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 "Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.".

VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa;*
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;
- la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"* che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D.lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 35 del 29/04/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca* ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette.

PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 1702/2019, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- L'Osservatorio, in attuazione della D.G.R. 538/2021 e delle risultanze del monitoraggio 2020, con DDS 35 del 29 aprile 2021 ha aggiornato le aree delimitate distinte tra aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione e aree delimitate in cui si applicano misure di contenimento.

- L'area delimitata di "Monopoli" è un'area in cui si applicano misure di eradicazione ai sensi del Reg. UE 2020/1201.

RICHIAMATI

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita " *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.";*
- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:

  "a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento".

  "o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.";
- l'art. 33.del D. Lgs 19/2021 che recita:

  "*1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti".*
  "2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.";
- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

DATO ATTO CHE

- L'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Bari, con il rapporto di prova n. 79P/2021 (pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), ha comunicato gli esiti positivi delle analisi

molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF, relativi a n°6 piante infette di olivo site in agro di Monopoli, nonché le relative coordinate geografiche.
- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette e le particelle che rientrano in toto o in parte nel raggio di 50 m attorno alle piante infette ed i relativi proprietari riportati nell'allegato D e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

RILEVATO CHE

- Le piante infette ricadono nell' area delimitata "Monopoli" in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

ATTESO CHE

- L'applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, l'estirpazione deve avvenire "immediatamente".
- La mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitaria di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore
Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzioni"
(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento
Responsabile P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementire”
(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°6 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
2. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato D quanto segue:
   a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
   b) le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
   c) le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell’area delimitata;
   d) le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;
3. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziati nelle ortofoto di cui allegato A;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico e non risultati infetti ricadenti in tale zona, non devono essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
   a) gli ulivi siano sottoposti da ARIF ogni anno a campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV;
   b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese dei proprietari/conduttori.
5. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
   a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
   b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
      - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
      - Portale www.emergenzaxylella.it
      - Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it
   c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it - francesco.colasuonno@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;

d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;

e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;

f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;

g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario.

h) Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ Agenti/Assistenti fitosanitari.

6. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
   - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
   - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
   - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
   - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzate;
   - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
7. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
   - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
   - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
   - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
8. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
9. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
10. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione

Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato C parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

11. trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Monopoli affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 4 facciate, B, composto da 1 (una) facciata, C, composto da 2 (due) facciate, e D composto da 3 (tre) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

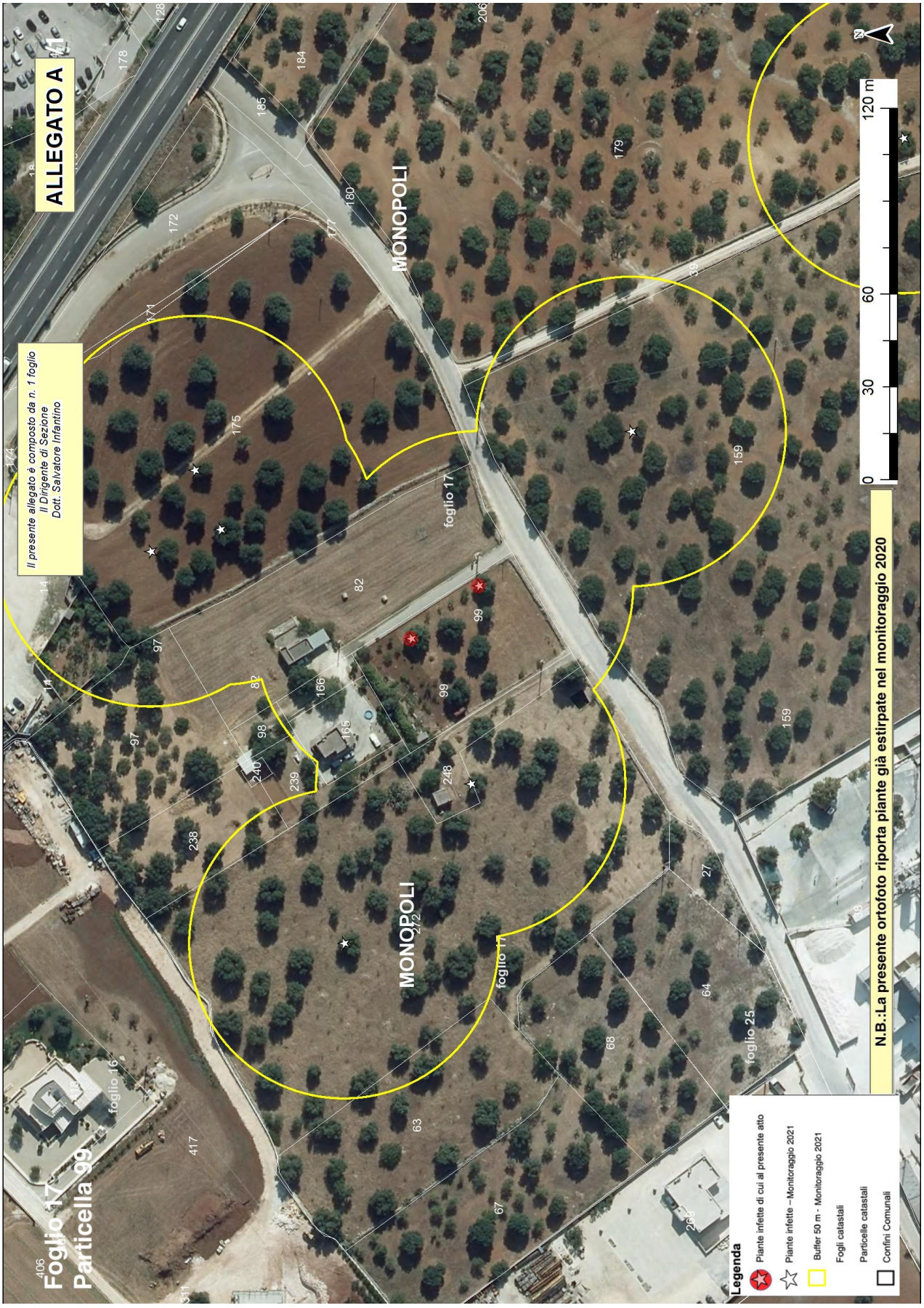
REGIONE PUGLIA

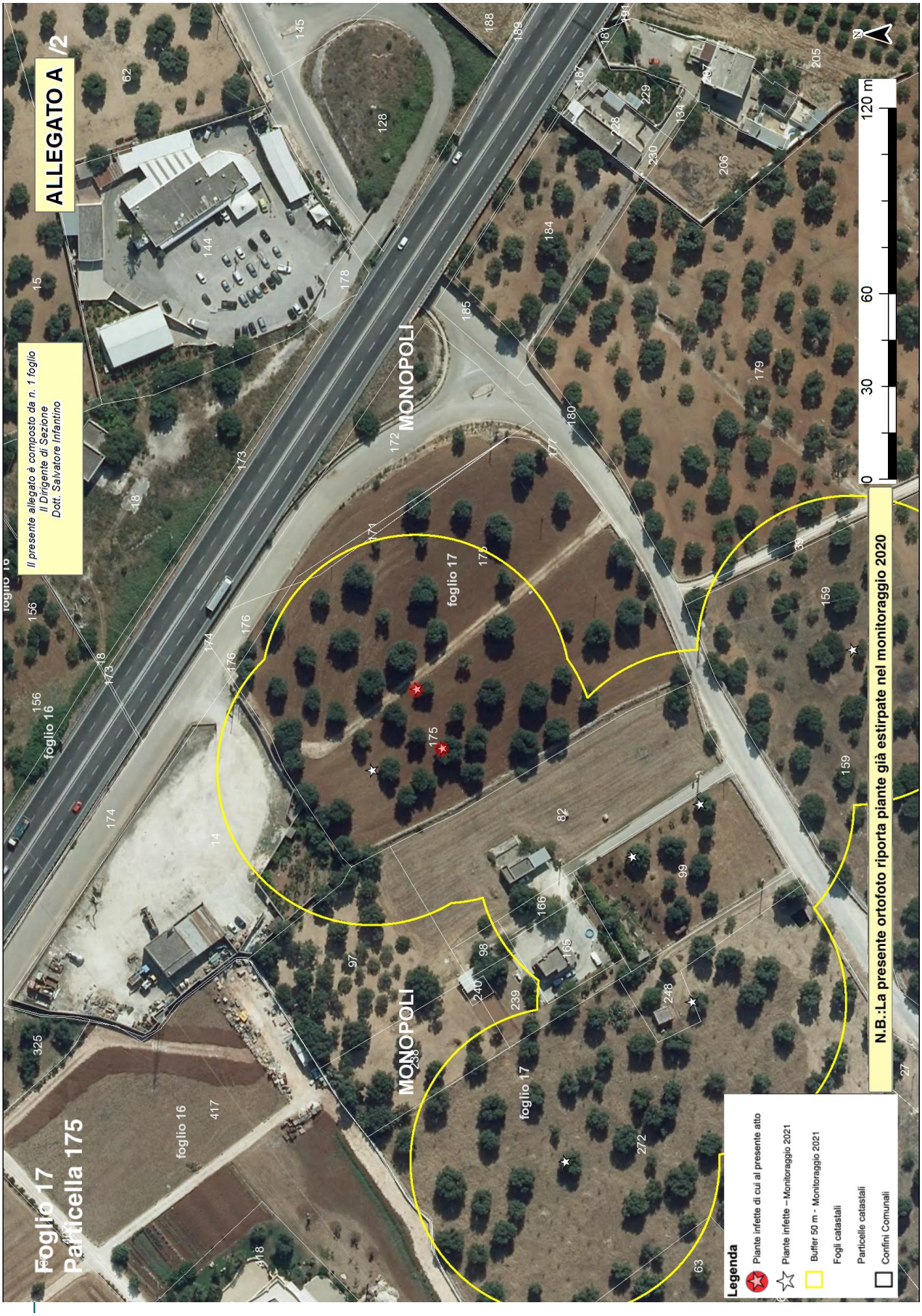
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

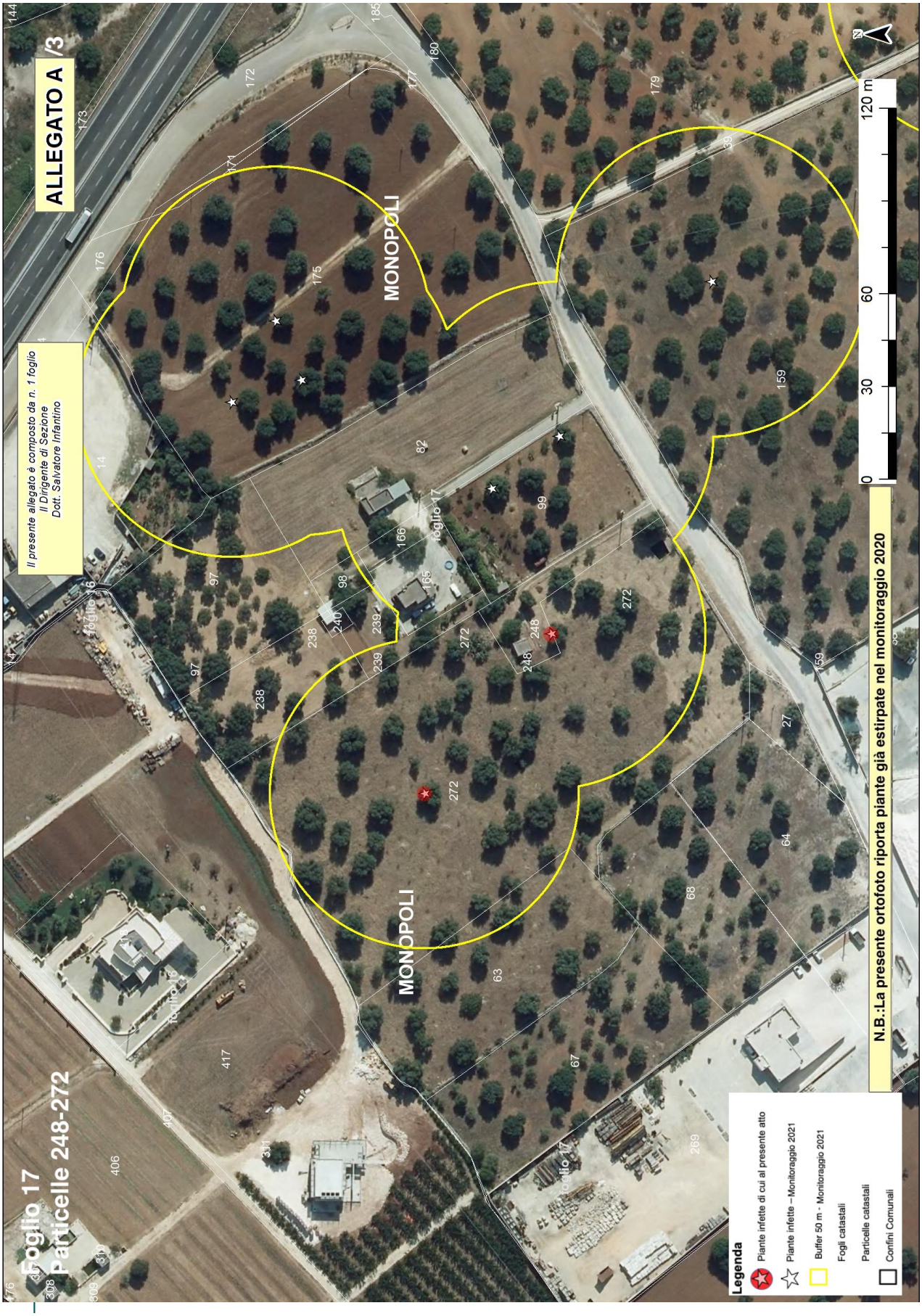
ALLEGATO A alla DDS n. 61 del 09/07/2021
(da A/1 ad A/3)

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/3
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 09-07-2021 13:08:01
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024


ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Foglio 17
Particella 99
MONOPOLI
foglio 17
foglio 16
foglio 25
N.B.:La presente ortofoto riporta piante già estirpate nel monitoraggio 2020
0
30
60
120 m
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2021
Buffer 50 m - Monitoraggio 2021
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali


ALLEGATO A /2
Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Foglio 17
Particella 175
MONOPOLI
foglio 16
foglio 17
N.B.:La presente ortofoto riporta piante già estirpate nel monitoraggio 2020
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2021
Buffer 50 m - Monitoraggio 2021
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
0
30
60
120 m
N


ALLEGATO A /3
Il presente allegato è composto da n. 1 foglio
Il Dirigente di Sezione
Dott. Salvatore Infantino
Foglio 17
Particelle 248-272
MONOPOLI
MONOPOLI
N.B.:La presente ortofoto riporta piante già estirpate nel monitoraggio 2020
Legenda
Piante infette di cui al presente atto
Piante infette – Monitoraggio 2021
Buffer 50 m - Monitoraggio 2021
Fogli catastali
Particelle catastali
Confini Comunali
0
30
60
120 m
N

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. _____ DEL _____ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a ……., nato/a a …… il ……..Codice Fiscale…….. in qualità di …… (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

☐ **a proprie cure e spese (volontaria**)

☐ **tramite ARIF**

In caso di **estirpazione volontaria**, si rispetta e si accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
  □Deltametrina □Fosmet
  □ Acetamiprid □ Spinetoram
  (*indicare uno, apponendo una X*);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
  (*necessario per definire gli accordi operativi di campo*).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____ In Fede, _____
(*firma del titolare giuridico del terreno*)

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno
protocollo@pec.arifpuglia.it

p.c. REGIONE PUGLIA
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: DDS N° ……DEL ……COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.

Con la presente il/la sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……..
Codice Fiscale……..in qualità di …… (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di:

- ☐ volontaria
- ☐ ARIF

il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome_____
- nato/a il _____a_____
- Codice fiscale_____
- residente in _____a_____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____ In Fede

_____
(*firma del titolare giuridico del terreno*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a a _____(_____)
Il_____ C.F._____, residente a _____(___),
in _____n._____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei terreni ubicati in agro di_____contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____particelle_____ e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo data in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 09-07-2021 13:10:10
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021								
ZONA	**AGRO**	**ID CAMPIONE**	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**PROPRIETARIO**	**SPECIE**	**LONGITUDINE**	**LATITUDINE**
Area delimitata Monopoli	MONOPOLI	1084380	17	99	MAIELLARO FRANCESCO	Olivo	17,27436215	40,94317833
		1084385				Olivo	17,27416635	40,94337891
Area delimitata Monopoli	MONOPOLI	1084285	17	175	MENGA LEONARDO	Olivo	17,2746022	40,94392513
		1084267				Olivo	17,27483198	40,94399536
Area delimitata Monopoli	MONOPOLI	1084439	17	248	AGRICOLA LB Soc.Agr. di Brunetti Angela C. s.a.s	Olivo	17,27360376	40,9432161
		1084481		272		Olivo	17,27300424	40,94359707

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ZONA INFETTA DI 50 m ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE			
AGRO	**FOGLIO**	**PARTICELLA**	**INTESTATARIO**
Monopoli	16	417	CARDONE PAOLA
Monopoli	17	14	DIMOLA SERVICE s.n.c. di DIMOLA P. & FIGLI
Monopoli	17	159	APULEO LUCIA
Monopoli	17	165	DORMIO MARIA COSIMA
		166	
		238	
		239	
		97	
		98	
Monopoli	17	171	OSTUNI FILOMENA
Monopoli	17	248	AGRICOLA LB Soc. Agr. di Brunetti Angela C s.n.c.
		272	

Allegato D

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

		63	
Monopoli	17	82	• DORMIO MARIA COSIMA • OSTUNI PIETRO
Monopoli	17	99	MAIELLARO FRANCESCO
Monopoli	17	175	MENGA LEONARDO